

Alcune sottolineature dalla memoria difensiva di Sandra Lonardo

(pag. 6) (...) È molto emblematico il passo che si trova nelle pagine 828-829 dell'ordinanza, nel quale il G.I.P. afferma candidamente, proprio a proposito della Lonardo, che costei era promotrice di un "sistema illecito associativo... che trova attuazione grazie all'utilizzo distorto del potere pubblico, esercitato non per scopi istituzionali, ma per attuare fini individuali e privati, che, ancora una volta, come avvenuto nelle vicende trattate assurte a rilevanza penale ove la predetta risulta coinvolta, **sono finalizzate ad acquisire un'utilità politica e personale**". Nonostante una certa infelicità espressiva, il Giudice asserisce che l'indagata sarebbe promotrice di un'associazione che non avrebbe lo scopo di commettere delitti, bensì di realizzare **obiettivi politici personalistici**, in funzione dei quali i sodali terrebbero comportamenti che talvolta assurgono a rilevanza penale (!).

Non sembra necessario aggiungere altro. L'equivoco in cui il P.M. ha indotto il G.I.P. è tale che l'intera motivazione del gravato provvedimento cautelare risulta diretta a **stigmatizzare un asserito cattivo modo di fare politica**, mentre non si rinviene neppure un passaggio in cui il Giudice tenti di sostenere che il preteso sodalizio si sia prefisso lo scopo di compiere delitti. Con l'ovvia implicazione che gli indizi illustrati finiscono per delineare un quadro complessivo funzionale a muovere un rimprovero di tipo morale o politico, ma escludono inesorabilmente la configurabilità del delitto di associazione per delinquere.

IN DIECI ANNI AD UNA PERSONA CHE E' A CAPO DELLA CUPOLA VENGONO CONTESTATI SOLO TRE REATI... per giunta "a mero titolo di concorso morale"

(pag. 8) (...) Ed invero, in questa prospettiva risulta estremamente significativo rilevare come nell'arco dei **dieci anni di operatività** della presunta organizzazione criminale ricostruiti nelle mille pagine dell'ordinanza cautelare qui impugnata, la Sig.ra Lonardo (**nel ruolo apicale sopra delineato**), secondo la stessa prospettazione accusatoria, si sarebbe resa responsabile, peraltro a mero titolo di concorso morale per istigazione, di **appena tre (3!) delitti-scopo**, complessivamente contestati con le due ordinanze cautelari (quella del G.I.P. di S.M.C.V. e quella in questa sede impugnata). In particolare, in aggiunta alla tentata concussione in danno dell'Annunziata Luigi contestata al capo n. 8) della originaria ordinanza cautelare del gennaio 2008, in questa sede le si addebitano soltanto il delitto di abuso di ufficio (capo 8 dell'attuale rubrica) e quello di peculato (capo 23 dell'attuale rubrica, come riqualificato dal G.I.P.). Infatti, con riguardo alla contestazione contrassegnata dal n. 27), riferita alle vicende del dott. De Lorenzo, lo stesso P.M. ha escluso che sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico della Lonardo (cfr. pag. 803 dell'ordinanza cautelare).

Dunque, già il semplice dato numerico e percentuale, se rapportato al vastissimo arco temporale su cui si sono concentrate le indagini (dieci anni) ed al cospicuo numero di reati contestati con entrambe le ordinanze cautelari a persone diverse dalla Lonardo, dimostra univocamente come le tre ipotesi specifiche di reato a lei contestate risultino totalmente inidonee a configurare un quadro indiziario grave rispetto all'accusa di partecipazione alla presunta associazione per delinquere, meno che mai rispetto a quella di esserne promotrice e capo.

L'incredibile caso CID SOFTWARE

UNA MACROSCOPICA CONTRADDIZIONE: LONARDO AVREBBE FAVORITO ALL'ARPAC L'IMPRESA CHE LEI STESSA AVEVA ALLONTANATO DAL

CONSIGLIO REGIONALE, CONTESTANDO LA CORRETTEZZA DELLA PROCEDURA D'APPALTO E DISPONENDO PER IL LICENZIAMENTO DI UN ALTO FUNZIONARIO

(pag. 14) (...) 5. Ulteriori considerazioni in ordine ai presunti indizi rispetto all'accusa di associazione per delinquere. A ben vedere, nel corpo stesso dell'ordinanza cautelare, emerge un dato assai significativo per escludere in maniera definitiva la sussistenza di indizi a carico della Lonardo rispetto al reato associativo.

In merito al giro di appalti descritto dal G.I.P. - senza entrare nel merito dei singoli addebiti, in quanto non contestati, direttamente o indirettamente, alla Lonardo - si vuole qui segnalare che, dalle indagini difensive che si è potuto svolgere nel brevissimo tempo a disposizione, l'unica società fra tutte quelle menzionate nell'ordinanza di cui la Lonardo - peraltro solo di nome ed esclusivamente per ragioni riguardanti il suo *munus publicum* di Presidente del Consiglio Regionale della Campania - conosce l'esistenza è la società CID Software Studio S.p.A., con sede al Centro Direzionale di Napoli, isola E/7 (CF 04676440631).

Nel paragrafo 8 intitolato "il reato di abuso di ufficio nel sistema illecito dei contratti di rinnovo alla CID Software dell'appalto per la gestione del sito web dell'Arpac" (capo 28 della rubrica), si riporta, tra le vicende che avrebbero corroborato "il grave quadro indiziario anche riguardo al reato associativo [...] e al continuo scambio di favori tra alcuni esponenti di vertice dell'Udeur, imprenditori e dirigenti pubblici", la circostanza dell'affidamento "a trattativa privata" nel luglio 2001 appunto alla medesima CID della gestione del sito istituzionale dell'ARPAC, affidamento che sarebbe stato rinnovato illegittimamente fino al marzo del 2007 (pagg. 602 - 609).

Ebbene, proprio nel medesimo periodo in cui questa società avrebbe ricevuto dall'Arpac una serie di rinnovi contrattuali ritenuti illeciti, la Lonardo, quale presidente del Consiglio Regionale della Campania, avendo rilevato la possibile irregolarità di alcuni contratti di appalto dapprima affidati e poi rinnovati alla medesima CID Software Studio S.p.A. (prima del suo insediamento) ha disposto, con nota del 3 marzo 2006 (prot. n. 1202/SP), dapprima l'effettuazione di verifiche interne e comunque la trasmissione degli atti alla Procura della

Repubblica ed alla Corte dei Conti (avvenuta in data 23 marzo 2006 – docc. nn. 36 e 37) e, successivamente, che la vicenda fosse oggetto di specifica contestazione e quindi di licenziamento in tronco del Dirigente responsabile, poi avvenuto in data 9 maggio 2006 (cfr. punto 9 della lettera di irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, trasmessa anch'essa alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti – doc. n. 38).

Alla luce dei comportamenti dell'indagata testé documentalmente comprovati, è manifesta l'inverosimiglianza dell'accusa rivolta nei suoi confronti di essere capo e promotrice di un sodalizio criminale che avrebbe lo scopo, fra l'altro, proprio di favorire gli imprenditori "amici", dal momento che fu proprio la Lonardo non soltanto ad interrompere un rapporto contrattuale in corso con uno di costoro, ma addirittura a trasmettere gli atti e i risultati degli accertamenti amministrativi da lei stessa disposti alla medesima Procura della Repubblica che oggi l'accusa.